

DELIBERA N. 212/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETA' G.S.P. COMMUNICATIONS SRL
(PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "SHOP WINDOW TV")
VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 4, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTO l'articolo 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, recante *"Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi"*, adottata dall'Autorità in data 1° marzo 2000, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana del 12/04/2000, n.86;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante *"Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,*

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 13/12/DIC/PROC. 2386 in data 21 febbraio 2012, notificato in data 7 marzo 2012, con il quale è stata contestata alla società G.S.P. Communications srl, con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via Bassa 28, autorizzata alla diffusione televisiva del programma satellitare "SHOP WINDOW TV", la violazione dell'articolo 10, co.2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rilievo della mancata esibizione dei supporti magnetici riportanti la registrazione integrale dei programmi trasmessi in data 20 giugno 2011;

VISTA la nota difensiva, pervenuta in data 11 aprile 2012, prot. n. 0017293, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni declinando la mancata volontà di non adempiere al precetto per un imprevedibile guasto dell'apparecchiatura impiegata presso la società Link, incaricata di procedere alla messa in onda e registrazione dei programmi. Asserisce, inoltre, che la problematica è stata risolta e la conservazione dei supporti magnetici avviene a norma di legge;

PRESO ATTO che in sede di audizione svoltasi in data 22 maggio 2012, la Società ha ribadito che il disservizio è stato causato da problematiche tecniche, prontamente risolte, ed ha insistito per l'archiviazione del procedimento;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni prodotte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corretta completa tenuta dell'archivio magnetico;

CONSIDERATO che le società esercenti un programma radiotelevisivo, autorizzate con provvedimento di questa Autorità alla diffusione via satellite, aventi la responsabilità editoriale nella composizione di palinsesti dei programmi, sono tenute, in base all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, alla conservazione dei supporti magnetici riportanti la copia integrale dei programmi diffusi per tre mesi successivi la loro messa in onda;

RILEVATA, per l'effetto, l'inosservanza da parte della Società G.S.P. Communications srl, del disposto del citato articolo 10, comma 2, della delibera n.127/00/CONS;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (euro cinquantomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del disagio tecnico subito dall'emittente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha asserito di rispettare gli obblighi di legge;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società G.S.P. Communications srl è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00);

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società G.S.P. Communications srl, con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via Bassa 28, autorizzata alla diffusione televisiva del programma satellitare "SHOP WINDOW TV", (P.IVA 03230980363), di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), per la violazione della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS.

INGIUNGE

alla citata società G.S.P. Communications srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 212/CSP*", entro **trenta** giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 212/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola